

**STATUTO ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE
"CORPO BANDISTICO CITTÀ DI LAVAGNA"**

STATUTO

Premessa

Il Corpo Bandistico "Città di Lavagna" è stato fondato il 1° Giugno del 1853 e da allora, senza mai sciogliersi, ha continuato la sua attività di diffusione ed insegnamento della Musica distinguendosi per originalità e versatilità.

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, nel rispetto degli articoli 14-42 cod. civ. e del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione di promozione Sociale denominata "CORPO BANDISTICO CITTÀ DI LAVAGNA", Associazione Culturale. Di seguito denominata Associazione. A seguito dell'iscrizione al Runtts acquista la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 117/2017.

2. L'Associazione ha sede legale nel comune di Lavagna (Ge).

Il trasferimento della sede legale all'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria, ma deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo e comporta l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi, filiali o sezioni secondarie ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio.

4. L'Associazione si iscrive al RUNTS di cui agli art. 45 e seguenti D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, con natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'art. 83 D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

5. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Dal momento dell'iscrizione nel Runtts, la denominazione dell'Associazione diverrà quindi "CORPO BANDISTICO CITTÀ DI LAVAGNA APS".

6. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

ART. 2 – Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, e dei principi generali dell'Ordinamento giuridico.

2. In caso di contrasto tra le clausole dell'Atto costitutivo e quelle dello Statuto prevalgono le seconde.

ART. 3 – Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione.

2. L'Assemblea dei Soci delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, eventuali regolamenti interni di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 – Interpretazione dello Statuto

1. Lo Statuto è interpretato secondo le regole per l'interpretazione dei contratti (artt. 1362 ss. c.c.)

ART. 5 - Finalità

1. L'Associazione ha carattere autonomo, libero, apolitico e aconfessionale e si attiene ai seguenti principi:

- Assenza di fini di lucro;
- Democraticità della struttura;
- Elettività delle cariche;
- Gratuità delle cariche associative;
- Gratuità delle prestazioni fornite dai volontari (salvo il rimborso delle spese anticipate in nome e per conto dell'Associazione secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017) che coinvolgono la loro attività in modo personale e spontaneo;
- Assenza di discriminazione in base al genere, religione, etnia e condizioni sociali ed economiche;
- Divieto della distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

2. In omaggio alla democraticità tutti gli organi sociali compresi i membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea degli associati. L'attribuzione dei ruoli del Consiglio Direttivo (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, ...) viene stabilita internamente dai Consiglieri durante la prima riunione utile.

3. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- Promuovere e valorizzare la cultura musicale e le tradizioni musicali bandistiche e corali, con particolare attenzione alle attività rivolte alla collettività locale;
- Promuovere e diffondere tra i giovani e gli adulti lo studio e in particolar modo tra gli svantaggiati di carattere fisico-psichico e sociale la pratica strumentale, l'approfondimento e la diffusione della cultura musicale, favorendo, in particolare tra gli associati, la costituzione di gruppi strumentali e/o vocali;
- Creare nuove prospettive musicali, morali ed artistiche per i soci e per la comunità;
- Stimolare la comunità condividendo i risultati delle proprie esperienze, arricchire il lavoro collettivo (didattico, esecutivo e di sostegno), anche tramite l'intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti;
- Promuovere e diffondere le attività musicali didattiche tramite l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di istruzione, formazione e specializzazione musicale, anche in collaborazione con altri enti, con la pubblica amministrazione e realtà associative del territorio;
- Diffondere e valorizzare la cultura musicale, promuovendo e organizzando manifestazioni culturali e artistiche, concerti, rassegne musicali, raduni, concorsi, saggi, conferenze e ogni altra forma di spettacoli ed esibizioni musicali anche in collaborazione con altri enti, istituzioni ed associazioni;
- Curare la pubblicazione di bollettini, circolari, riviste, periodici, libri e stampati in genere attinenti all'attività musicale;
- Promuovere l'attività musicale degli artisti valorizzandone le opere, l'immagine e l'ingegno;
- Offrire un insegnamento musicale adeguato alla crescita di ogni individuo e alla partecipazione alle attività musicali collettive, oltre a favorire l'eventuale prosecuzione degli studi musicali presso scuole di ogni ordine e grado;
- Svolgere o promuovere ogni altra attività in linea con le proprie finalità sociali e culturali, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge.

4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a reti nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe

ART. 6 - Attività

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale a favore dei propri soci, di loro familiari o terzi per il perseguimento, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. D art. 5 CTS);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni (lett. F art. 5 CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. I art. 5 CTS);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. L art. 5 CTS);
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e successive modificazioni (lett. J art. 5 CTS);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lett. V art. 5 CTS);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. W art. 5 CTS);

3. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. A tal fine è demandata al consiglio Direttivo l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle disposizioni di legge. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

4. L'Associazione può realizzare raccolte fondi, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. Per la realizzazione di tale attività, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare potrà anche:

- Assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e collaborazioni di varia natura, anche ricorrendo ai propri soci nei limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017;
- Gestire, possedere o dare in locazione qualsiasi tipo di bene sia immobile che mobile, nonché compiere ogni operazione e atto necessario a concludere operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario necessarie e attinenti al perseguimento delle finalità sociali;
- Collaborare con Enti, Istituzioni e Associazioni anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e accordi;
- Richiedere sovvenzioni, finanziamenti e contributi da parte di Enti Pubblici e Privati;
- Attuare operazioni di natura commerciale in conformità e nel rispetto della normativa in vigore, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, contratti di sponsorizzazione e pubblicitari ecc.

- Partecipare ad altre associazioni, società e consorzi aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
- Svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa attinente alle finalità sociali;
- Stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra soggetti pubblici e privati;
- Esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro;
- Realizzare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale secondo le modalità e nei limiti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e dei relativi attuativi, oltre che secondo le ulteriori modalità e limiti previsti dalle altre disposizioni di legge, in quanto applicabili.

ART. 7 – Ammissione

1. Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e che ne condividano le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente a realizzarle. Il numero dei Soci è illimitato, e non può essere inferiore al numero minimo stabilito dal D. Lgs. 117/2017.
2. È possibile ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.
4. Per essere ammessi all'Associazione occorre presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda che deve contenere:
 - L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e recapiti telefonici e di posta elettronica o altri contatti;
 - La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
5. È compito del Consiglio Direttivo esaminare la domanda ed esprimersi, entro e non oltre sessanta giorni da quando è pervenuta, verificando che l'aspirante sia in possesso dei requisiti previsti.
6. L'eventuale diniego deve essere motivato e comunicato all'interessato entro e non oltre dieci giorni dalla deliberazione del Consiglio Direttivo; nulla ricevendo, il silenzio vale come assenso. Avverso il diniego di iscrizione all'Associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può ricorrere all'Assemblea dei Soci che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. All'appellante deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio.
7. La qualifica di associato dà diritto ad acquisire diritti e doveri senza distinzioni in categorie di associati e a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
8. Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore. Il diritto di voto dell'associato minorenne verrà esercitato dal titolare della responsabilità genitoriale o dal rappresentante legale; i minorenni non possono assumere cariche sociali.
9. Possono acquisire la qualifica di Sostenitori, ed essere iscritti in apposito albo, le persone, gli Enti Pubblici e Privati che, aderendo alle finalità dell'Associazione, concorrano alla loro realizzazione con denaro o attività. Ad essi è rilasciato un attestato di benemerenzza. I sostenitori non acquistano la qualifica di associato e non sono, pertanto, assoggettati alle regole del presente statuto.
10. L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria degli Associati temporanei. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi.

ART. 8 – Diritti e doveri degli Associati o Soci

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - essere convocati a tutte le assemblee, nonché prendere visione dei documenti trattati tra cui il rendiconto economico e finanziario annuale;
 - partecipare a tutte le assemblee. I minorenni saranno rappresentati dai titolari della responsabilità genitoriale o dal tutore legale;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - esprimere il voto per l'elezione delle cariche sociali e le altre materie. Per il minorenne il diritto di voto è espresso da colui che ne esercita la potestà genitoriale o dal tutore legale. Tutti gli associati hanno diritto ad un singolo voto, purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi;
 - essere eletti a ricoprire cariche sociali, limitatamente ai soci maggiorenni e purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi;
 - frequentare i locali delle sedi dell'Associazione, secondo le modalità stabilite dal consiglio Direttivo nei regolamenti interni;
 - partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento in relazione all'attuazione degli scopi sociali;
 - presentare al Consiglio Direttivo per iscritto proposte e reclami;
 - consultare i verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e di ogni altro organo sociale nelle modalità previste dal regolamento interno e comunque facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione;
 - esercitare il recesso in qualsiasi momento, nelle modalità previste da Statuto e regolamenti;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto ed eventuali regolamenti interni;
 - adottare comportamenti conformi allo spirito ed alle finalità dell'Associazione, tutelandone il buon nome, anche nei rapporti tra associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - non arrecare danno all'Associazione, sia esso di natura materiale o immateriale;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa, contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo;

ART. 9 – Qualifica di volontario

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento interno e secondo la normativa vigente.
6. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie, oltre che per la responsabilità civile, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 117/17.
7. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 10 – Recesso ed esclusione dell'associato

1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:
 - decesso (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - scioglimento dell'Associazione;
 - recesso volontario, comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione;
 - morosità, se la quota associativa annuale non risulta essere stata versata entro tre mesi, nelle modalità e tempistiche stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione ai doveri stabiliti dallo statuto e/o regolamento e l'inosservanza delle decisioni degli Organi Direttivi;
 - danni morali e materiali arrecati all'Associazione o per svolgimento da parte del socio di attività in palese contrasto con interessi e obiettivi dell'Associazione.
2. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali può pertanto essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza e motivata, ratificata dalla prima assemblea utile. L'associato può ricorrere per iscritto al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera, contestando la motivazione dell'esclusione. Qualora dovesse essere riconfermata la decisione, l'associato potrà ricorrere all'Assemblea.
3. L'associato cessa di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza morosità o esclusione non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote associative già versate. Dette quote non sono rimborsabili, sono intrasmissibili causa morte o per atto tra vivi e non sono rivalutabili.

ART. 11 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - Assemblea degli associati;
 - Consiglio Direttivo o Organo di amministrazione;
 - Presidente.
- Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia:
- Organo di controllo (nomina obbligatoria al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 D. Lgs. 117/2017);
 - Organo di Revisione (nomina obbligatoria al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31D. Lgs. 117/2017)
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
 3. Ai componenti degli Organi Sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, D. Lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

4. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e sono rieleggibili; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del periodo decadono allo scadere del mandato medesimo.

ART. 12 – Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano democratico dell'Associazione. È formata da tutti gli associati, al fine di garantire la partecipazione, il pluralismo e l'eguaglianza tra gli associati. È il luogo di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.
2. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Nell'assenza di quest'ultimo da un Membro del Consiglio Direttivo designato dall'Assemblea stessa.
3. L'assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e solamente dopo tre mesi dall'iscrizione nel libro Soci.
4. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro una delega scritta. Sono ammessi fino a tre deleghe, purché il numero degli associati sia inferiore a cinquecento, e di cinque voti qualora il numero degli associati non sia inferiore a cinquecento. La delega non può essere conferita ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
5. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.
6. Tutti gli associati hanno diritto di voto. In caso di presenza di associati minorenni, il voto sarà espresso da colui che esercita la responsabilità genitoriale o la rappresentanza legale.
7. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti le singole persone e la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
8. Deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno dei lavori e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, lettera, raccomandata a mano o altro mezzo ritenuto idoneo, spedita ad ogni socio al recapito risultante dal libro soci e divulgata mediante affissione nella sede della Associazione.
9. L'Assemblea deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, la nomina delle cariche sociali ed eventuali altri argomenti posti all'Ordine del giorno.
10. L'Assemblea può essere inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un quinto degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
11. L'Assemblea può avvenire anche a mezzo videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dei singoli partecipanti e garantire loro il diritto di voto, sia loro consentito seguire la discussione in modo simultaneo, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
12. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione. Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale secondo le modalità previste dai regolamenti interni.

ART. 13 – Compiti dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsti e richiesti, i componenti dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione legale;

- approva il bilancio d'esercizio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- redige, modifica e revoca i regolamenti interni, su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- delibera sull'esclusione degli associati;

2. L'Assemblea ha altresì i seguenti compiti:

- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto su indicazione del Consiglio Direttivo;
 - delibera sulla vendita o cessione del patrimonio immobiliare se presente;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 – Validità delle Assemblee

1. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
 2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
 3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.
 4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
 5. Nelle materie elencate all'art.13, secondo comma, del presente statuto l'assemblea delibera con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e può deliberare con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
- L'assemblea delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15 – Consiglio Direttivo o Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri (compreso il Presidente). La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 D. Lgs. 117/2017.
2. All'interno del Consiglio Direttivo si sceglieranno, entro 15 giorni dall'avvenuta Assemblea, le figure del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere e degli altri Consiglieri cui verrà affidato un compito, una delega ai rapporti con un gruppo di associati aventi la stessa funzione (Banda – Scuola Musica – Coro ed eventuali altre attività).
3. Non può essere nominato consigliere – e, se nominato, decade dal suo ufficio – l'interdetto, l'inabilitato, l'amministrato di sostegno, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. Dura in carica quattro esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti. Decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Si applica l'art. 2382 cod. civ.. Al conflitto di interessi si applica l'art. 2475-ter cod. civ..

5. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta per iscritto la metà più uno dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e per conoscenza anche agli organi di controllo o di revisione (se eletti), con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e i membri dell'Organo di Controllo o di Revisione (se eletti) e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci, purché siano presenti e votanti un numero congruo di componenti. Il voto non può essere dato in rappresentanza.

7. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare esperti esterni, responsabili interni all'associazione, rappresentanti istituzionali, soci e non soci, senza diritto di voto e per la sola trattazione di argomenti all'ordine del giorno per i quali è necessaria la loro presenza e il loro parere.

8. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei tre quarti degli associati.

9. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed assegna altre cariche e ruoli operativi eventualmente previsti dai regolamenti interni;
- compie tutti gli atti di amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- determina l'ammontare della quota associativa ed il termine ultimo per il suo versamento;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- assume ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge all'Assemblea o altro organo sociale;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati e decide l'ammissione o l'esclusione degli associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- assegna deleghe ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo per operare sui conti correnti e per altri servizi finanziari dell'Associazione in forma sia disgiuntiva sia congiuntiva, con eventuale determinazione di spesa o di poteri definiti in apposita delibera debitamente verbalizzata.

10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice e deve risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute adeguate dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

11. Qualora, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati con tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile, in occasione

della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

12. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi nei tempi indicati dall'art. 12 dovrà essere convocata l'Assemblea Ordinaria per la elezione del nuovo Consiglio direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

13. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del solo Presidente, dovrà essere convocata nei tempi indicati dall'art. 12 l'Assemblea Ordinaria per l'elezione del sostituto, sarà poi il Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

15. Possono essere redatti eventuali regolamenti interni in cui definire in dettaglio le modalità di candidatura ed elezione agli organi sociali.

ART. 16 - Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ne cura gli interessi ed è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali.

2. Il Presidente ha la firma sugli atti che impegnano l'Associazione nei riguardi sia degli associati sia dei terzi.

3. Al Presidente spettano, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti compiti:

- sovrintendere e fornire impulso all'intera gestione dell'Associazione;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, siano ordinarie o straordinarie;
- dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo e riferire in merito all'attività compiuta;
- mantenere le relazioni con enti, istituzioni, imprese, pubbliche e private, ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno dell'Associazione;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi sociali e alla tutela dell'andamento etico-morale ed economico dell'Associazione;
- curare l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- mantenere i rapporti con gli istituti di credito, con poteri di apertura e chiusura di conti correnti bancari/postali e altri servizi finanziari correlati; è inoltre titolare di deleghe per operare sui conti correnti e altri servizi finanziari dell'Associazione, nelle forme e nei limiti di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo nel verbale di assegnazione delle cariche sociali.

4. Il presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo. Il Presidente convocherà prima della sua naturale scadenza il Consiglio Direttivo e, dietro sua delibera, l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.

5. Il Presidente, alla scadenza del mandato, è tenuto a passare le consegne finanziarie, patrimoniali e organizzative al nuovo Presidente eletto entro trenta giorni dalle nuove elezioni. Le consegne devono risultare da apposito verbale da portarsi a conoscenza del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

7. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

8. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

ART. 17 - Segretario

1. Il Segretario, eletto internamente al Consiglio Direttivo:

- cura e coordina la documentazione interna dell'Associazione;
- verbalizza e redige accuratamente la documentazione prevista per l'Associazione: a. il libro degli associati o aderenti; b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci; c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dei Revisori dei Conti (se eletto); d. il registro dei volontari non occasionali; Come disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro del 6 ottobre 2021, è possibile istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale;
- può venire delegato dal Presidente a presiedere in sua assenza l'Assemblea e il Consiglio Direttivo qualora sia assente anche il Vicepresidente.

ART. 18 - Tesoriere

1. Il Tesoriere, eletto internamente al Consiglio Direttivo:

- sovrintende alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
- redige le scritture contabili e provvedere al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi;
- prepara il bilancio e la relazione annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea;
- ha in consegna i beni associativi inclusa la cassa sociale;
- controlla periodicamente le risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili;
- effettua le operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo;
- è delegato ad operare sui conti correnti bancari/postali e altri servizi finanziari dell'Associazione, nelle forme e nei limiti di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo nel verbale di assegnazione delle cariche sociali.

2. Esiste incompatibilità fra le cariche di Presidente, Segretario e/o Tesoriere, non tra Segretario e Tesoriere.

ART.19 – Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è nominato dal Consigli Direttivo e sovrintende a raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. Dirige la banda musicale e svolge le attività a lui conferite dal Consiglio Direttivo.

ART. 20 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico oppure costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, cod. civ.. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno un componente. Laddove l'assemblea assegni all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'Assemblea elegge l'Organo di Controllo anche qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
3. I membri dell'Organo di Controllo restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

4. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento al D. Lgs. 231/2001, qualora applicabile;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti dell'art. 31 D. Lgs. 117/2017 può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo;
- L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

6. L'Organo di Controllo ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

ART. 21 - Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo la funzione sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

2. In ogni caso, l'Assemblea può eleggere il Revisore legale dei conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

3. Il Revisore o la società di revisione così nominati restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio e sono rieleggibili.

ART. 22 - Libri sociali

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

2. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto notarile;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo (se eletto);
- il registro dei Volontari. Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021, è possibile istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale;
- eventuali altri libri che tengano traccia delle decisioni di ulteriori organi sociali.

ART. 23 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito secondo quanto previsto nell'atto costitutivo, e potrà essere incrementato:

- dai beni mobili, beni registrati mobili e beni immobili che possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa intestati;

- dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
 - da donazioni, legati, lasciti.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili e i beni mobili che sono collocati nella sede o nelle sedi dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede principale dell'Associazione e può essere consultato dai soci nelle modalità previste dai regolamenti interni.
3. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- quote associative annuali e altri tipi di contributi dei Soci;
 - proventi derivanti da corrispettivi specifici per servizi resi nei confronti dei Soci;
 - contributi di privati, dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - eventuale attività commerciale;
 - attività di raccolta fondi;
 - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
 - rimborsi da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'Art.85, comma 6, D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - proventi da attività diverse di cui all'Art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e di altre norme, in quanto applicabili.
4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2, D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 24 - Esercizio finanziario e Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 87 D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio si compone di:
- Conto Economico e Stato Patrimoniale (o del Rendiconto Economico Finanziario nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017 delle cosiddette APS minori) completo dell'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente;
 - Relazione di missione (se necessario) che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
4. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
5. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
6. Il bilancio consuntivo è accompagnato da una relazione, redatta a cura dell'Organo di Controllo/Revisione Legale (se eletto), che illustra l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione dell'Associazione. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

7. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
8. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (Art.4, comma 2, D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti agli organi sociali e agli Organi di Controllo.
9. Se l'Associazione ha ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro, da parte della Pubblica Amministrazione o di soggetti di cui all'Art. 2-bis D.Lgs. 33/2013, dovrà pubblicare nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (Art.4, comma 2, D. Lgs. 117/2017) i contributi pubblici ricevuti entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
10. Il deposito del bilancio e rendiconto consuntivo presso il RUNTS, a cura del Presidente, deve avvenire entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 25 - Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori: il libro soci, il libro delle adunanze e delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere, e sono regolate da eventuali regolamenti interni.

ART. 26 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art 56, comma 1, D. Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche la modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 27 - Personale retribuito

1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito e assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 D. Lgs. 117/2017. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto dell'art. 35, co 1, D. Lgs. 117/2017 relativamente alla prevalenza dell'attività di Volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento interno adottato dall'organizzazione.

ART. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 13.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo e delibera dell'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del

Terzo settore individuati dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

3. L'Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere secondo le disposizioni previste dal D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

4. L'Assemblea che nomina il Liquidatore provvede a determinarne i poteri; il Liquidatore opererà a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese sostenute e documentate.

ART. 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed in quanto compatibili il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore.

Firmato:

FLAVIO LANDO'

ANDREA FUSARO NOTAIO